



Commento esplicativo all' ordinanza del DFE sui controlli della circolazione delle specie di fauna e di flora protette (Ordinanza sui controlli CITES)

PROGETTO del 25.07.2012

I. Situazione iniziale

La legge federale del 16 marzo 2012¹ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) incarica il Dipartimento federale dell'economia (DFE) – a partire dal 1° gennaio 2013, in seguito al trasferimento dell'UFV al Dipartimento federale dell'interno (DFI), il DFI – di attuare a livello dipartimentale determinate disposizioni d'applicazione della LF-CITES (ad es. art. 2, 10 cpv. 3 e 11 cpv. 2 LF-CITES). Inoltre, nel progetto dell'ordinanza del ...² sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) il DFE è incaricato o autorizzato a emanare determinate altre regolamentazioni. La nuova ordinanza sui controlli CITES si basa sulla vigente ordinanza del DFE del 16 maggio 2007³ sui controlli nell'ambito della convenzione sulla conservazione delle specie, che sarà abrogata alla sua entrata in vigore. Le disposizioni dell'ordinanza del 20 ottobre 1980⁴ concernente il riconoscimento di istituzioni scientifiche nell'ambito della Convenzione sulla conservazione della specie vengono integrate nella nuova ordinanza.

II. Commento alle singole disposizioni

Sezione 1: Obblighi e divieti

Art. 1 Dichiarazione di esemplari

Gli esemplari da dichiarare sono elencati nell'allegato 1. Le eccezioni all'obbligo di dichiarazione sono disciplinate dall'O-CITES (cfr. art. 20 e 21 O-CITES). Le eccezioni all'obbligo di dichiarazione secondo la LF-CITES e l'O-CITES non modificano gli obblighi di dichiarazione del diritto doganale. È dunque fatto salvo l'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 25 della legge del 18 marzo 2005⁵ sulle dogane.

¹ RU ..., FF 2012 3081
² RS ...
³ RS 453.1
⁴ RS 453.3
⁵ RS 631.0

Art. 2 Divieti di importazione

Il presente articolo rimanda all'allegato 2 per quanto riguarda i divieti di importazione emanati dal DFE in applicazione dell'articolo 9 capoverso 2 LF-CITES. L'allegato 2 è identico all'allegato 2 dell'ordinanza sui controlli CITES attualmente in vigore.

Art. 3 Obbligo della prova

Secondo l'articolo 10 capoverso 1 LF-CITES, chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve disporre di documenti che consentano una verifica della provenienza e dell'origine degli esemplari, nonché della legalità della circolazione. L'articolo 10 capoverso 3 LF-CITES incarica il DFE di disciplinare i dettagli.

La legalità della circolazione può essere comprovata mediante la presentazione di documenti d'importazione o di certificati di origine (cpv. 1). Ai capoversi 2 e 3 si prescrive che gli organi di controllo, a determinate condizioni, possono accettare come prova della legalità della circolazione anche altri mezzi appropriati.

Il capoverso 4 si avvale della possibilità prevista dall'articolo 10 capoverso 3 LF-CITES di prescrivere eccezioni all'obbligo della prova. Deve essere provato che l'esemplare è stato acquistato in Svizzera (cfr. commento all'art. 10 del messaggio sulla LF-CITES⁶).

Art. 4 Etichettatura del caviale

L'articolo 4 disciplina, in applicazione dell'obbligo della prova di cui all'articolo 10 capoverso 1 LF-CITES, l'etichettatura dei contenitori di caviale.

Art. 5 Registro di controllo degli effettivi

Secondo l'articolo 11 capoverso 1 LF-CITES, chiunque commerci a titolo professionale esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi. L'articolo 11 capoverso 2 LF-CITES prevede che il DFE disciplini i dettagli e possa prescrivere eccezioni per il materiale vegetale riprodotto artificialmente.

Il capoverso 1 definisce i requisiti del registro di controllo degli effettivi. Nella prassi, il registro deve consentire a chiunque metta in commercio esemplari a titolo professionale di essere in grado, in occasione dei controlli, di esibire i documenti con i quali ha importato gli esemplari soggetti all'obbligo del certificato CITES e di dichiarare quanti ne conserva e a che scopo ha destinato gli altri.

In applicazione dell'articolo 11 capoverso 2 LF-CITES, il capoverso 2 stabilisce che non è necessario tenere un registro di controllo per gli esemplari di piante riprodotte artificialmente.

Art. 6 Obbligo di registrazione

Secondo l'articolo 11 capoverso 3 LF-CITES, il DFE può prevedere un obbligo di registrazione per le persone che commerciano a titolo professionale esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES. Chiunque eserciti il commercio di

⁶ FF 2011 6219

caviale a titolo professionale deve essere registrato presso l'UFV. Quest'obbligo è già sancito dall'articolo 20 capoverso 1 OCS e deve essere mantenuto.

Art. 7 Controlli in caso di importazione

L'articolo 25 capoverso 1 O-CITES prevede che il DFE stabilisca per quali esemplari figuranti nell'elenco del DFE si debba effettuare un controllo documentale nonché un controllo dell'identità e un controllo fisico.

Il capoverso 1 stabilisce che per tutti gli esemplari elencati nell'allegato 1 deve essere effettuato un controllo documentale.

Il capoverso 2 definisce per quali piante e animali vivi nonché parti e prodotti di animali e piante devono essere effettuati, oltre a un controllo documentale, un controllo dell'identità e un controllo fisico.

Il capoverso 3 prescrive che, a determinate condizioni, gli organi di controllo possono eseguire i controlli di cui al capoverso 2, anche solo a campione e in funzione del rischio invece che sistematicamente. Non sarebbe in particolare appropriato controllare ogni partita di un importatore di cui si è a conoscenza che acquista sempre esemplari della stessa specie e dal medesimo fornitore (es. cinturini di orologio). In questi casi eseguire un controllo sistematico non costituirebbe un impiego adeguato delle risorse disponibili.

Il capoverso 4 prevede eccezioni ai controlli di cui ai capoversi 1 e 2.

Sezione 2: Autorizzazioni

Art. 8 Elenco delle specie di fauna protette secondo l'allegato I CITES la cui sopravvivenza dipende essenzialmente dalla tenuta in cattività

L'articolo 7 capoverso 2 O-CITES incarica il DFE di stilare un elenco delle specie di fauna protette secondo l'allegato I CITES la cui sopravvivenza dipende essenzialmente dalla tenuta in cattività. Le specie animali sono elencate nell'allegato 3.

Art. 9 Autorizzazioni permanenti

L'articolo 11 capoverso 1 O-CITES prescrive che il DFE stili un elenco di determinate categorie di esemplari per la cui importazione si rilasciano autorizzazioni permanenti. L'elenco si trova nell'allegato 4.

Allegato 4 numero 2

Nella categoria di pelli delle specie animali di cui agli allegati II e III CITES possono rientrare pelli di uccelli, rettili e anfibi, nonché di elefanti e ippopotami delle popolazioni elencate nell'allegato II CITES.

Sezione 3: Deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione

Art. 10 Quantità massime

Secondo l'articolo 20 capoverso 4 O-CITES, su proposta della Conferenza delle parti contraenti secondo l'articolo XI CITES, il DFE può stabilire che per determinati esemplari morti delle specie di cui agli allegati I-III CITES si fissino quantitativi massimi. L'articolo 10 stabilisce che l'articolo 20 capoverso 1 O-CITES è applicabile

ai prodotti delle specie di cui agli allegati I-III CITES soltanto fino alle quantità massime indicate.

Art. 11 Deroga all'obbligo di autorizzazione per l'importazione e il transito nel traffico turistico

Secondo l'articolo 8 capoverso 2 LF-CITES, il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione per l'importazione e il transito di esemplari di determinate specie di cui agli allegati II e III CITES. Non sono consentite eccezioni per le specie i cui esemplari sono prelevati dall'ambiente naturale o commerciati in una quantità tale da compromettere l'utilizzo sostenibile degli effettivi naturali. All'articolo 22 O-CITES, il Consiglio federale delega questa competenza al DFE: «Il DFE può prevedere che per l'importazione e il transito di esemplari delle specie di flora riprodotte artificialmente di cui agli allegati II e III CITES non sia necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera a LF-CITES.»

In tal senso, per le importazioni e il transito di esemplari riprodotti artificialmente delle specie di flora di cui agli allegati II-III CITES importati o fatti transitare come beni personali nel traffico turistico non devono essere necessarie autorizzazioni secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera a LF-CITES. Occorre tuttavia precisare che viene fissata una quantità massima di 3 esemplari per persona al giorno. La quantità massima di 3 esemplari non vale per ogni specie vegetale, ma nel complesso. Per tutti gli altri esemplari di piante riprodotte artificialmente possono essere rilasciate autorizzazioni permanenti per il traffico commerciale (cfr. art. 9 e allegato 4).

Sezione 4: Riconoscimento di istituzioni scientifiche

Gli articoli 12-14 sono in massima parte ripresi dall'ordinanza del 20 ottobre 1980⁷ concernente il riconoscimento di istituzioni scientifiche nell'ambito della Convenzione sulla conservazione delle specie.

Sezione 5: Disposizioni penali

Art. 15

Secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettera b LF-CITES, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente viola le prescrizioni emanate dal Consiglio federale o dal DFE in applicazione degli articoli 7 capoverso 2, 9 e 11 capoverso 3 e la cui inosservanza è stata dichiarata punibile. L'articolo 2 è emanato in applicazione dell'articolo 9 capoverso 2 LF-CITES, l'articolo 6 in applicazione dell'articolo 11 capoverso 3 LF-CITES. Le infrazioni agli articoli 2 e 6 devono pertanto essere dichiarate punibili.

⁷

RS 453.3

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione

Dato che in futuro anche determinate piante nonché parti e prodotti di origine vegetale saranno sottoposti a un controllo dell'identità e a un controllo fisico, sono previsti controlli supplementari. Per questi controlli saranno riscossi emolumenti.

2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Per i Cantoni non sono previste particolari conseguenze. I Comuni non sono direttamente interessati dalle nuove regolamentazioni.

3. Ripercussioni per l'economia

Per le persone interessate gli emolumenti dovuti per il controllo delle piante ammonteranno complessivamente a circa 180 000.- franchi all'anno.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le regolamentazioni proposte nel presente progetto non sono in contraddizione con gli obblighi internazionali della Svizzera.